



Il cane disturba, quando si va nel penale?

La Cassazione ribadisce: il danno deve coinvolgere 'un numero indeterminato di persone'

Non è penalmente responsabile il padrone del cane che abbaia e fa rumore se ad essere disturbato è un solo vicino. Lo ha ribadito la terza sezione penale della

Cassazione con una sentenza depositata il 30 settembre che non fa che confermare un principio consolidato in giurisprudenza. Nulla di nuovo dunque nell'annullare la sentenza del Tribunale di Oristano che condannava a 200 euro di ammenda una donna, giudicata colpevole del reato previsto dall'articolo 659 del Codice Penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). La proprietaria veniva accusata di lasciare libero il cane nel suo cortile, lasciando che l'animale sia di giorno che di notte disturbasse la quiete e il riposo. Ma la Cassazione si è espressa diversamente: per la Suprema Corte, per l'integrazione del reato previsto dall'articolo 659 c.p., è necessario che «i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità e abbiano, anche in relazione alla loro intensità, l'attitudine a propagarsi e a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che alcune persone siano state effettivamente disturbate; invero, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che la condotta dell'agente abbia l'attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed



è indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata». Dove ha sbagliato il Tribunale di Oristano? Nel far derivare la configurabilità del reato "esclusivamente e apoditticamente, nell'affermata assenza della necessità di procedere a misurazioni strumentali". In sostanza, il giudice non ha valutato l'entità del fenomeno rumoroso, né l'esistenza di un concreto superamento dei limiti della normale tollerabilità. Errato anche appuntarsi sul fatto che "presso il cortile dell'imputata soggiornasse un solo cane, peraltro di taglia e razza imprecisata, sebbene sia

di comune esperienza il fatto che l'intensità, e pertanto, l'attitudine ad arrecare molestia, dei latrati di un cane sia, di regola, direttamente rapportabile alla sua stazza, il quale usava abbaiare al passaggio sulla via di persone o di altri animali». Il Giudice sardo non ha valutato la potenziale idoneità dei rumori a disturbare un numero indeterminato di persone, «delle quali è, anzi, in maniera del tutto immotivata stante l'apparente assenza di altre lamentele oltre a quella del querelante, affermata la derivante avvenuta esasperazione».

LA MASSIMA

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'articolo 659 c.p. è necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilità e abbiano, anche in relazione alla loro intensità, l'attitudine a propagarsi e a disturbare un numero indeterminato di persone, e ciò a prescindere dal fatto che alcune persone siano state effettivamente disturbate; invero, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente che la condotta dell'agente abbia l'attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed è indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata. (sentenza 40329, sezione Terza, del 30-09-2014). ■



IL CLIENTE VADA AL TAR

Il Tar Lombardia (Milano) ha stabilito che in caso di contenzioso sulla parcella ci si deve rivolgere al Tribunale Amministrativo Regionale. È a questo organo che deve fare riferimento il cliente che fosse in disaccordo con l'Ordine professionale sulla congruità della parcella. La sentenza (n. 2345, sezione Terza, dell'11 settembre scorso) recita così: "Deve ritenersi la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere, da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del quantum". Secondo il Tribunale milanese - che si è espresso in maniera difforme dalla giurisprudenza - l'organismo professionale esercita comunque un potere autoritativo quando "vista" il compenso richiesto dal suo iscritto e tanto basta a escludere la giurisdizione del giudice ordinario, coinvolgendo invece il TAR. La materia del contendere non risultava dall'esito disciplinare di un esposto, ma era limitata al parere di congruità sulle parcellate presentate dal professionista. L'iscritto per il cliente era "esoso". La decisione assunta dall'Ordine con la quale si disponeva «l'archiviazione della pratica relativa all'esposto» veniva impugnata, perché rappresentava una implicita conferma del parere di congruità.

NOVITÀ Innovazione Candioli

actea™

La nuova frontiera in campo otologico

actea™
OTO

con **las™**
patent pending

Gocce auricolari ceruminolitiche, lenitive ed igienizzanti

Candioli
FARMACEUTICI

Segui Candioli su e

ACTEA™ e LAS™ sono marchi depositati da Candioli S.p.A.

www.candioli-vet.it